



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - TECNICO

ORDINANZA NR. 86 del 15/12/2023

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E AGLI SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTEKNICI. ANNI 2024, 2025 E 2026. PERIODO DI ATTUAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 E DAL 01 OTTOBRE AL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO SUCCESSIVO.

IL SETTORE 3 - TECNICO\RESPONSABILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

PRESO ATTO che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto, la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa, la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

DATO ATTO che:

- il Comune di Concordia Sagittaria, avente popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

RILEVATO che:

- le misure straordinarie, temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta PM10 raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre livelli:
- *livello di nessuna allerta - verde*: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
- *livello di allerta 1 – arancio*: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- *livello di allerta 2 – rosso*: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
- la stazione di riferimento per il Comune di Concordia Sagittaria è San Donà di Piave;
- che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), emessi il lunedì, mercoledì e venerdì, e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato ARPAV;

RICHIAMATO l'art. 4 del DPR 74/2013 che, per la zona climatica "E" ove è classificato il Comune di Concordia Sagittaria, prevede l'esercizio di impianti termici per la climatizzazione invernale per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, prevedendo altresì alcune deroghe;

DATO ATTO che, ai sensi, dell'art. 5 comma 1 del DPR 74/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. e) del medesimo DPR, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 prevede la facoltà per i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale di sospendere, differire o vietare la combustione di materiale vegetale all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

VISTO:

- il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e c), del D.lgs. 192/2005";
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- il D.M. n. 186 del 7 novembre 2017, Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la DGRV n. 238 del 02.03.2021, "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24/10/2023 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della corte di giustizia euro-

pea, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale. Triennio 2024-2026." sono state fornite agli uffici le linee di indirizzo relative alle nuove misure straordinarie, temporanee ed omogenee di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore per la climatizzazione invernale, di divieto combustione all'aperto, di spandimenti dei liquami zootecnici da applicarsi nel territorio di Concordia Sagittaria per le stagioni termiche 2024, 2025 e 2026;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

tutto ciò premesso,

DISPONE

nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 aprile per le annualità 2024, 2025 e 2026
i divieti e le limitazioni riportati nelle seguenti tabelle:

1 LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA		
Nessuna allerta VERDE	Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Durata temporale Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica
Livello di allerta 1 ARANCIO	Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Durata temporale Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica
Livello di allerta 2 ROSSO	Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.	Durata temporale Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica

	Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	
--	--	--

2 DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO E DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTEKNICI IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA		
Nessuna allerta VERDE	Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. Deroghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali	Durata temporale <u>Divieto combustioni:</u> Dal 1 ottobre al 30 aprile
Livello di allerta 1 ARANCIO	Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Durata temporale <u>Divieto combustioni:</u> Dal 1 ottobre al 30 aprile <u>Divieto spandimenti</u> dal 1 ottobre al 15 aprile
Livello di allerta 2 ROSSO	Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Durata temporale <u>Divieto combustioni:</u> Dal 1 ottobre al 30 aprile <u>Divieto spandimenti:</u> dal 1 ottobre al 15 aprile

COMUNICA

l'obbligo, per tutto l'anno, di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore. Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

INFORMA

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs n. 267/2000;

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, salvo misure covid-19;

DISPONE

- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale Portogruarese, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che sono recepite nella presente ordinanza anche ulteriori eventuali restrizioni contenute negli atti richiamati nelle premesse;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
 - Comando Polizia Locale Portogruarese;
 - ULSS 4 "Veneto Orientale";
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Regione Veneto;
 - Città metropolitana di Venezia;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato
 - Guardia di Finanza.

La presente ordinanza assume esecutività con il 1° gennaio 2024 e rimane in vigore fino all'annualità 2026 a meno che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambiti della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.